

## Indicazioni operative per le verifiche sismiche di Livello 1-2

### Premessa

Le verifiche sismiche devono essere eseguite nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con DM 14.01.2008 e relative Circolari facendo riferimento ad un **livello di conoscenza almeno LC2**.

Ogni verifica sismica deve essere riferita ad un **intero edificio**, dove per "edificio" si intende "una unità strutturale cielo-terra, individuabile per omogeneità di caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenze di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc."

### Ammissibilità a finanziamento

**Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le verifiche sismiche eseguite sulle strutture individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in conformità al Piano precedentemente predisposto dalla Regione.**

**Qualora la verifica finanziata risultasse essere non più necessaria, l'Ente Beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio regionale competente.**

Al riguardo si ricorda che non sono ammissibili a finanziamento le verifiche sismiche di Livello 1-2 effettuate su "edifici":

1. oggetto di intervento (adeguamento e miglioramento sismico) di ricostruzione post-sisma del 1997 e successivi (punto 10 del deliberato della DGR n. 1700/2003);
2. progettati (nuova costruzione o adeguamento) secondo le norme vigenti dal 1982 al 1984, relative alla 2° categoria per quelle situate in zona 2 (punto 10 del deliberato della DGR n. 1700/2003);
3. progettati (nuova costruzione o adeguamento) secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative alla 2° categoria per quelle in zona 2 (art. 2, comma 5, OPCM n. 3274/03);
4. progettati (nuova costruzione o adeguamento) in zona sismica 1 e zona sismica 3 dopo il 2003, secondo le norme vigenti successivamente al 1984 (ipotesi che discende dalle disposizioni del punto precedente messe in relazione alla classificazione sismica approvata con DGR n. 852/2003);
5. sui quali sono già state eseguite verifiche di Livello 1-2.

### Termini

1. **Entro 6 (sei) mesi** dalla data di pubblicazione in G. U. del decreto emanato in conformità al Piano regionale precedentemente adottato, gli Enti Beneficiari devono comunicare alla Regione la data di conferimento dell'incarico di verifica e il costo complessivo necessario per la realizzazione (art. 3, comma 3, OPCM n. 3362/04 e art. 3, comma 1, let. c, OPCM n. 3505/06). Alla comunicazione dovrà essere allegato l'atto di conferimento dell'incarico di verifica sismica;
2. a conclusione delle verifiche sismiche, e comunque **entro 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di conferimento dell'incarico di verifica gli Enti Beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione la documentazione relativa alle verifiche effettuate (art. 3, comma 5, OPCM n. 3362/04 e art. 3, comma 1, let. c, OPCM n. 3505/06).

Qualora l'Ente Beneficiario sia impossibilitato al rispetto della tempistica indicata, lo stesso è tenuto a darne pronta comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti (art. 3, comma 1, let. c, OPCM n. 3505/06).

### Documentazione da produrre alla Regione

Quale risultato di ciascuna verifica effettuata alla Regione dovrà essere inoltrato:

- dichiarazione del RUP attestante la spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione di ciascuna verifica;

- attestazione del RUP con la quale si certifica che non ricorrono le condizioni di inammissibilità sopra citate;
- *“Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”*, predisposta dal Dipartimento della protezione civile, debitamente compilata nel rispetto delle istruzioni allegate alla stessa. La suddetta, denominata *“Scheda Verifica Sismica Edifici NTC2008”* è scaricabile dal sito **[www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)** (percorso: Paesaggio, Territorio, Urbanistica > Politiche di prevenzione dei rischi > Rischio sismico > Prevenzione sismica > Verifiche su opere strategiche e rilevanti livelli 1-2);
- planimetria nella quale sia individuato l'edificio verificato.